

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1959

Assunzione degli idonei oltre i vincitori del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale n. 3630 del 21 marzo 1956 venne indetto un pubblico concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista, da ammettere ad un corso di istruzione per la successiva nomina ad altrettanti aiuto macchinisti in prova delle Ferrovie dello Stato.

Tale concorso venne portato a termine il 5 luglio 1957 e i vincitori iniziarono il prescritto corso di istruzione il 1° ottobre 1957.

Il punto 16 del relativo avviso-programma stabiliva che « ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato (approvato con il regio decreto-legge del 7 aprile 1925, n. 405, e ora abrogato per l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico) l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori assunzioni di candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine delle graduatorie, per coprire le disponibilità di pianta

che si siano formate durante l'espletamento del concorso e che si verificheranno entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie ».

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non si avvale della facoltà discrezionale di cui al sopra menzionato articolo 25, dato che un insieme di sopravvenute circostanze (attivazione di nuove elettrificazioni, ridimensionamento di numerosi impianti, mancato licenziamento, per motivi sociali, delle unità appaltate, eccetera), influendo sulla situazione del personale, aveva determinato una notevole contrazione del fabbisogno, per cui si rese perfino necessario provvedere ad annullare un pubblico concorso già bandito per l'assunzione di 400 operai da destinare alle dipendenze del Servizio materiale e trazione e ad indire un concorso interno per aiuto macchinista, riservato agli operai, al fine di alleggerire la consistenza di questo ultimo personale.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il termine di sei mesi, entro il quale potevasi far luogo all'assunzione di idonei oltre i vincitori a copertura di posti resisi ulteriormente vacanti, a norma del su ripetuto articolo 25, è venuto a scadere il 18 marzo 1958, in quanto le graduatorie del concorso di che trattasi furono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* n. 232 del 18 settembre 1957.

Pertanto non venne effettuata l'assunzione dei 392 idonei oltre i vincitori del concorso in argomento.

La situazione del personale di macchina, come si presenterà nei prossimi anni, sarà tale da permettere una graduale immissione dei 392 idonei summenzionati i quali, peraltro, risiedono, per la maggior parte, in zone depresse dell'Italia meridionale, dove il problema della disoccupazione presenta aspetti di particolare gravità.

Tenuto conto:

a) che risponde agli interessi dell'Amministrazione poter procedere a nuove assunzioni di aiuto macchinisti per la copertura delle citate vacanze già manifestatesi, o che si manifesteranno nel prossimo futuro, senza far ricorso alla lunga, complessa ed onerosa procedura di un nuovo concorso pubblico quando sussiste la possibilità di coprire le vacanze stesse con elementi che hanno già superato le prove di un concorso di tal gene-

re e che, nella fattispecie, verranno immessi nei ruoli solo dopo che avranno ottenuto la idoneità al termine di un corso professionale obbligatorio;

b) che il ripetuto termine di sei mesi è venuto a scadere nella imminenza della emanazione del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, il cui articolo 16 dà facoltà al Direttore generale di assumere, per coprire le vacanze manifestatesi entro un anno (anzichè sei mesi) dall'approvazione delle graduatorie, anche gli idonei, fino al 40 per cento dei posti messi a concorso per qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, fra le quali è compreso quello di aiuto macchinista;

c) che l'eliminazione anche di una modesta aliquota di disoccupati, specie nelle zone depresse, risponde alle direttive del Governo;

si è predisposto il presente disegno di legge inteso ad autorizzare l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ad avvalersi della facoltà di assumere i candidati idonei oltre i vincitori del concorso in oggetto, prevista dall'articolo 16 del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei confronti dei candidati riusciti idonei, oltre il numero dei vincitori, nel concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista, bandito con il decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, può essere esercitata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà accordata al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato dal 3° comma dell'articolo 16 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.